

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **28 (ventotto)** del mese di **giugno** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 PREDISPOSTO DA ATERSIR, DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		Si
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo						
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian				BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		Si
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola		No
MELATO Matteo		Si				
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **29** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **19**
Contrari: **10**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

Premesso che:

A) RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2021 SULLA BASE DEL PEF PREDISPOSTO DA ATERSIR:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- l'art. 1, comma 691 della legge 27/12/2013 n. 147 prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, l'accertamento e la riscossione del tributo ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares – di cui all'articolo 14 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e*

della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- *l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*
- *in particolare con la Delibera 443/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);*
- *L'art. 30 ,comma 5, del DL 41/2021 convertito in legge 21/5/2021 n.69 che prevede che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”.*

Richiamate le seguenti delibere del C.C.:

- **n. 140 del 29/6/2020 - “Tassa sui rifiuti (Tari). Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo ivi compreso il differimento dei termini di versamento della prima rata 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19. Affidamento ad Iren ambiente S.p.A. della gestione della riscossione ordinaria per il biennio 2020-2021 e approvazione del relativo disciplinare”;**

- **n. 159 del 27/07/2020** -*“Conferma per l’anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del DL 18/2020 (convertito in legge 27/2020) [...]”*; con la delibera di Consiglio Comunale n. 159 del 27/07/2020 il Comune ha deliberato le riduzioni delle tariffe Tari per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso con riferimento alle chiusure del periodo Marzo-Maggio 2020, in particolare sono state previste riduzioni TARI del 25% della quota variabile annua, per un ammontare pari a euro 1.646.000,00, relativamente alle utenze non domestiche aventi diritto in quanto maggiormente colpite dalle misure restrittive da emergenza epidemiologica per i mesi da Marzo a Maggio 2020, e da applicare in sede di prima rata Tari 2020 a settembre 2020;
- **n. 225 del 30/11/2020**, avente ad oggetto: *“Variazione al Bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 D.LGS. 267/2000”*, con la quale è stata stanziata la somma di **700.000,00 euro** quale importo stimato di ulteriori agevolazioni/ristori TARI per l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica verificatesi negli ultimi mesi del 2020 e per l’inizio anno 2021, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito limitazioni della loro attività, e le cui modalità di riconoscimento saranno definite con successivi atti deliberativi, anche in base ai provvedimenti normativi e regolatori che nei prossimi giorni dovrebbero essere emanati in materia;
- **n. 248 del 21/12/2020** - *“Preso d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l’anno 2020 e determinazioni conseguenti”*, con la quale ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, il Comune di Reggio, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha confermato le tariffe 2019 della TARI anche per l’anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e ha, altresì, deliberato che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 veniva ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 con avanzo vincolato Tari o con altre risorse comunali diverse da quelle tariffarie;
- **n. 72 del 08/04/2021** di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), dove in particolare per quanto riguarda la Tari si stabiliva, tra l’altro, la previsione di uno stanziamento ulteriore per agevolazioni Covid-19 di 350.000,00 euro a favore delle utenze non domestiche soggette a chiusura o a limitazione di attività nel periodo Novembre 2020-Aprile 2021, in aggiunta ai 700.000,00 euro accantonati con delibera n. 225/2020, portando così il totale di risorse destinabili a sconti per agevolazioni Covid-19, da riconoscere in sede di prima rata Tari 2021, a 1.050.000,00 euro;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati.

Dato atto che il Comune di Reggio Emilia come già evidenziato nell'anno 2020 con delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 21/12/2020, si è avvalso della deroga di cui all'art. 107 c.5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe deliberate nell'anno 2019 e avvalendosi altresì - come previsto dalla Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF - della possibilità di finanziare la parte del conguaglio 2020-2019 (cosiddetto RCU), facendo ricorso a risorse diverse (avanzo di Bilancio) rispetto alle entrate tariffarie TARI.

Preso atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in data 7 Giugno 2021 con Delibera di Consiglio di Ambito n. 22, che si allega sotto la **lettera A** alla presente delibera, ha approvato in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) la *“Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 7/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF”*, in cui ha proceduto alla predisposizione e validazione del piano economico finanziario dei comuni del bacino di Reggio Emilia, tra cui quello del comune di Reggio nell'Emilia.

Dato atto che il Comune di Reggio Emilia, sulla base del PEF 2021 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2021 e che si è definito il seguente Quadro economico riepilogativo, con le voci di Entrata e degli sconti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche a valle del PEF deliberato da ATERSIR:

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI**COMUNE DI: REGGIO EMILIA****ANNO: 2021**

QUOTA VARIABILE DA PEF ATERSIR			18.935.034,60
QUOTA FISSA DA PEF ATERSIR			18.799.807,38
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE MASSIME RELATIVE ALLE COMPONENTI DI COSTO FISSE E VARIABILI DEL CICLO INTEGRATO RIFIUTI NEL RISPETTO ART 4 MTR ($\sum T_{max}$ PEF) (A)			37.734.841,98
ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI (cosiddetti EXTRA PERIMETRO) (B)			1.553.296,05
TOTALE (A+B)			39.288.138,03
Altri voci Piano finanziario (da sommare)			
Sconti tecnici previsti da regolamento			623.000,00
Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale			200.000,00
Quota per copertura Sconti Covid 19			2.567.812,00
Stima effetto nel 2021 aumento esenzioni superfici per "Recepimento Dlgs 116/2020" (10% CAT 16)			261.770,00
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		di cui:	-1.312.390,12
<i>Incentivo Comuni virtuosi LFA</i>		<i>170.744,00</i>	
<i>Incentivo Servizi LFB1</i>			
<i>Contributo MIUR</i>		<i>155.731,00</i>	
<i>Maggiori Entrate da accertamento</i>		<i>985.915,12</i>	
Agevolazioni a carico bilancio comune			-200.000,00
Fondo art. 6 DL73/21 per copertura Sconti Covid			-2.567.812,00
Quota Immobili Comunali			-323.000,00
TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI			38.537.517,91
RIPARTIZIONE COSTI			
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI		49,80%	50,20%
TOTALI		19.199.707,10	19.337.810,81
UTENZE DOMESTICHE		52,50%	53,00%
UTENZE NON DOMESTICHE		47,50%	47,00%
UTENZE DOMESTICHE		10.079.846,23	10.249.039,73
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	52,80%		20.328.885,96
UTENZE NON DOMESTICHE		9.119.860,87	9.088.771,08
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	47,20%		18.208.631,95

Considerato che nella formulazione delle previsioni di tali voci si è tenuto conto:

- delle modifiche apportate al regolamento TARI con delibera approvata in data odierna;
- del recepimento delle novità di cui al D.lgs 116/2020, stimando in particolare una diminuzione delle superfici imponibili delle utenze non domestiche e quindi del gettito da cat. 16 *Attività Industriali* pari a circa il 10%;
- dei fondi stanziati con art. 6 del DL 73/2021 per riduzioni alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività che per il Comune di Reggio Emilia sono stimate in 2.567.812,00 euro sulla base dei valori pubblicati da Irel Fondazione Anci a seguito della stima operata nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art 106 DL 34/2020;
- delle agevolazioni sociali Tari di cui all'art 9 del Regolamento TARI, finanziate per 200.000,00 euro ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013;
- della quota di immobili comunali stimata in 323 mila euro, che viene portata in detrazione del Piano Finanziario.

Dato atto che:

- il totale del Piano finanziario di **38.537.517,91 euro** viene **ripartito tra quota variabile e quota fissa** in base alle percentuali risultanti dal PEF, con l'applicazione del limite alla crescita di cui all'art. 3 del MTR;
- per la **suddivisione tra Utenze domestiche(UD) e utenze non domestiche (UND)** si è tenuto costante rispetto all'anno 2019 la ripartizione per la quota fissa (UD 52,5% e UND 47,5%) mentre per la quota variabile, in base ai dati forniti da Iren Ambiente SpA sui volumi dei contenitori utilizzati per la raccolta puntuale dell'indifferenziato, si è iniziato un percorso progressivo di riequilibrio a favore delle utenze domestiche diminuendo la percentuale di ripartizione da 55,4% a 53%, mentre si è aumentato da 44,6% a 47% quelle delle UND, nel rispetto quindi di criteri razionali fissati dall'art 4 DPR 158/1999;
- si è proceduto ad **aggiornare**, in collaborazione con il gestore Iren Ambiente SpA, **le superfici imponibili**, sia delle UD (circa 1% in più rispetto al 2019) che delle UND (circa 6% in più rispetto al 2019), e che rispetto al 2019 vedono un incremento della base imponibile derivante dalla lotta all'evasione e dall'introduzione della raccolta puntuale;
- si procede a **ridefinire**, così come previsto dall'**art. 12 comma 14** del regolamento Tari, sulla base di un'analisi dei costi e delle vuotature effettuata dal gestore Iren Ambiente SpA, **il tariffario per le vuotature**, aumentando altresì la percentuale di riduzione della quota variabile per la raccolta puntuale dal 28% al 32%;
- si è, altresì, proceduto ad individuare all'interno della categoria 4 la **sotto-categoria 4 bis, "Impianti sportivi"**;
- **i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd**, di cui al DPR 158/99 vengono determinati per l'anno

2021 come da **Allegato B** alla presente delibera **rispetto all'anno 2019**:

- ridefinendo i coefficienti di produzione di rifiuti Kd e Kc della cat. 4 e 4 bis,
- mentre i coefficienti delle altre categorie sono stati mantenuti invariati, come pure i coefficienti Ka e Kb delle UND, nel rispetto comunque dei valori fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe di cui all'Allegato 1 al DPR 158/1999, come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%.

Tutto ciò premesso, ossia sulla base della quadriripartizione del PEF e della revisione sia delle superfici imponibili che dei coefficienti Ka,Kb,Kc e Kd, **si è proceduto a determinare le Tariffe TARI per l'anno 2021**, come da **Allegato C** alla presente delibera contenente il dettaglio :

- delle tariffe TARI 2021 delle utenze domestiche (UD)
- delle tariffe TARI 2021 delle utenze non domestiche (UND)
- del confronto delle tariffe UD e UND TARI 2021 SU 2019
- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate e degli altri elementi previsti da art 12 Regolamento TARI.

B) RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19:

- **il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)**, approvato in data odierna che prevede in particolare:
 - **l'art. 8, comma 4:** [...] **Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con **deliberazione approvata** in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, **in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale;****
 - **l'art. 13, comma 3:** *Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:*

- *30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;*
- *2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio;*
- **il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali**, nel testo vigente come modificato da ultimo dalla delibera del C.C. n. 46 del 30/03/2020, ed in particolare l'art. 20 c.1, ai sensi del quale: *“Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”;*
- **la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020** secondo la quale *“poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento” [...]* anche *“mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale” [...].*

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 08/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto *“Cura Italia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato **lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 **a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 31 luglio 2021**, come disposto da ultimo dal DL 52/2021.

Visto, il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cd. "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, ed i successivi Decreti del 18/12/2020 n. 172, DL del 14/1/2021 n. 2 e DL del 13/3/2021 n. 30 .

Visti

- **il Dpcm 2 marzo 2021** *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».*
- **il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41** *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.*
- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 13.05.2021** *“APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI “SCONTI TARI RIPARTENZA” ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DI ATTIVITA' DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19, E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TARI 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021, LIMITATAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE”* con cui la Giunta Comunale ha individuato criteri e metodologie condivise con le principali Associazioni di categorie, per definire **una scontistica Tari** non più collegata alla codifica del codice di attività ATECO, bensì alle classificazioni delle categorie del DPR 158/99 e all'individuazione, all'interno delle stesse, di sconti di quelle utenze non domestiche che hanno subito effettive chiusure o limitazioni delle attività con conseguenti minore produzione di rifiuti.

Dato atto che:

- **in data 17/5/2021** gli Assessori ai Tributi e al Commercio hanno firmato **il Protocollo d'intesa**, con il gestore Iren Ambiente SpA e con i rappresentanti delle principali

Associazioni di categoria interessate (Confesercenti, Confcommercio-FIPE, CNA, Confartigianato – LAPAM), **di cui all'allegato D della presente deliberazione;**

- nell'attuazione del suddetto Protocollo di intesa il Comune si avvarrà, per la definizione degli sconti, della collaborazione in qualità di gestore del servizio di riscossione ordinaria della TARI per il Comune di Reggio Emilia di Iren Ambiente SpA. In particolare detto Protocollo prevede un'attività del Gestore per quanto riguarda l'analisi e l'invio di un apposito modulo di autocertificazione ad alcune tipologie di UND (categorie 17 e 18), in relazione al periodo di chiusura/apertura/asporto; mentre per altre categorie di UND gli sconti saranno individuati senza l'invio del modulo di autocertificazione, trattandosi di sconti predeterminati in misura fissa, in relazione alla tipologia di attività soggetta a chiusure obbligatorie, senza possibilità di svolgere servizi di asporto o attività parziali;
- l'importo totale dei suddetti sconti sarà quantificato successivamente dal Gestore IREN Ambiente SpA, in base ai criteri definiti e alle attività di gestione delle autocertificazioni previste nel protocollo, nei limiti dell'importo massimo fissato nelle risorse già previste nel bilancio del Comune, e prima richiamate, pari ad euro **1.050.000,00**, nonché di quelle che, eventualmente, saranno stanziare successivamente per possibili contributi derivanti dalla Regione e dallo Stato, per agevolazioni e sconti sulle tariffe Tari per le categorie di utenze non domestiche maggiormente colpite dalla pandemia negli ultimi mesi dell'anno 2020 e nei primi mesi dell'anno 2021;
- l'applicazione degli sconti previsti dal **Protocollo di intesa**, resta in ogni caso subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale dei criteri di sconto e al loro recepimento in sede di approvazione del Regolamento Tari, nonché ad eventuali variazioni di bilancio per accertare risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare.

Considerato che:

- **l'art. 6 del DL 73/2021** ha previsto *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°*

aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

- **le Entrate stimate stanziare dallo Stato per riduzioni TARI derivanti dall'art. 6 del DL 73/2021 ammontano a 2.567.812,00 euro**, così come da valori pubblicati da IFEL Fondazione ANCI, a seguito di accordo realizzato sulla base del Tavolo Tecnico di cui all'art 106 DL 34/2020.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto:

- **di svincolare**, come meglio precisato successivamente nella parte relativa alle variazioni di bilancio, dalla finalità delle riduzioni TARI le risorse di **1.050.000,00 euro**, che erano state prudenzialmente accantonate nell'attesa di provvedimenti di assegnazione di risorse statali finalizzate, seppur mantenendole nell'ambito degli utilizzi collegati alla TARI (conguaglio anno 2020 e anticipo finanziamento FCDE TARI 2021); ciò in quanto l'importo assegnato al Comune di Reggio Emilia permette, non solo di finanziare integralmente le riduzioni concordate nel Protocollo d'intesa ma anche, in sede di seconda rata, di estendere le riduzioni a quelle UND che, pur non direttamente interessate dalle restrizioni imposte dalle disposizioni normative, hanno comunque subito un rilevante calo delle attività e del relativo fatturato, per effetto dell'emergenza sanitaria; tale impostazione è, tra l'altro, suggerita **dall'ANCI con la Circolare del 16 Giugno 2021**, relativamente al perimetro di applicabilità delle agevolazioni ex art. 6 del DL 73/2021;
- di utilizzare la somma di **2.567.812,00 euro, destinati a riduzioni TARI per UND** secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nel seguente modo:
 - a) di ratificare integralmente**, ai sensi art 8 comma 4 del Regolamento TARI, i criteri sulle riduzioni alle UND contenuti nel **Protocollo d'intesa di cui alla delibera Giunta**

Comunale 93 del 13.05.2021, in sede di prima rata TARI 2021, la cui scadenza è stata fissata a settembre 2021; tali riduzioni riguardavano principalmente utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o comunque da restrizioni direttamente connesse a disposizioni sanitarie;

b) di applicare in sede di seconda rata uno sconto pari a 3 mensilità (25% della quota variabile e fissa) a quelle utenze non domestiche che non hanno beneficiato di sconti in sede di prima rata, come disciplinato nel suddetto Protocollo d'intesa, e che hanno avuto un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato pari o superiore al 30% connesso comunque all'emergenza sanitaria, seppur in assenza di restrizioni dirette all'attività in analogia a quanto previsto dal DL 41/2021 per altre agevolazioni statali Covid. Le UND interessate per ottenere il beneficio dovranno pertanto presentare al Gestore Iren Ambiente SpA una **richiesta**, in cui si dichiara *che nell'anno 2020 l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi è stato inferiore ad almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019*. L'importo della riduzione del 25% della quota variabile e fissa potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui la differenza tra le risorse disponibili (euro 2.567.812,00) e gli sconti riconosciuti in sede di prima rata - in attuazione del Protocollo stipulato con le Associazioni di categoria di cui alla delibera GC 93/2021 – sia inferiore ai complessivi sconti da riconoscere in base alle richieste pervenute. Le richieste dovranno essere inviate con apposito modulo messo a disposizione delle utenze, al seguente indirizzo mail **comunicazione.C19@gruppoiren.it**, **entro il 8.9.2021**. Il Comune potrà effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate. I richiedenti dovranno fornire la documentazione attestante il calo di fatturato e, in assenza, si procederà al recupero della riduzione in sede di rata successiva;

c) nel caso di risorse residue disponibili rispetto al totale dello stanziamento di 2.567.812,00 euro, dopo l'applicazione degli sconti in sede di prima rata derivante dal protocollo di cui al *punto a)* e in base alle richieste di riduzione derivanti dal calo di fatturato pervenute entro il 8.9.2021 di cui al *punto b)*, la quota residua verrà applicata, sempre in sede di seconda rata, alle UND beneficiarie delle riduzioni definite nel suddetto protocollo, **proporzionalmente a quanto già applicato in sede di prima rata**, dando atto che in ogni caso lo sconto massimo attribuibile tra prima e seconda rata alle UND **non potrà superare i 9/12 della rata annua** (Quota fissa + Quota variabile) da versare.

C) RELATIVAMENTE AI RIFLESSI CONTABILI DELLA DELIBERA IN OGGETTO E ALLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023:

- Che con **delibera C.C n. 72 del 08/04/2021** è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 con cui, nelle premesse e nel DUP, si dava atto che il Bilancio di Previsione 2021, stante la necessità di acquisire il Piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, era stato predisposto sulla base delle previsioni TARI dell'anno 2020 corredate da alcuni aggiustamenti, nelle more di una sua eventuale variazione a seguito dell'approvazione del Piano finanziario, delle tariffe e del regolamento TARI prevista in Consiglio Comunale entro giugno 2021;

- Che con **delibera C.C. n. 108 del 10/05/2021** è stato approvato il conto consuntivo 2020 in cui è stato, tra l'altro, accertato un avanzo disponibile di 4.719.143,66 euro e un avanzo vincolato TARI di 4.031.342,41 euro;
- Che con **determinazione RUAD 824 del 20/05/2021** del Dirigente del Servizio Finanziario si è proceduto alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi art. 39, comma 2, del DL 104/2020, in relazione all'utilizzo del Fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 (*cosiddetto "Fondone anno 2020"*) con cui, tra l'altro, è stata individuata e certificata la quota del ristoro TARI inutilizzata nell'anno 2020 e oggetto di vincolo di legge nel Rendiconto 2020, che potrà essere utilizzata per finanziare agevolazioni TARI o altre tipologie di interventi connesse all'emergenza epidemiologica in corso, come previsto dalle FAQ n. 5, 7 e 11 e che, in particolare per la TARI, si evidenziano le seguenti risultanze:

- Entrate TARI per COVID-19	3.953.727,00
- Agevolazioni TARI utenze domestiche e non domestiche	- 2.496.000,00
- Altre Spese COVID-19 Finanziate da Contributo TARI	- 844.000,00

- Quota non utilizzata – vincolata nel Risultato di Amministrazione 613.727,00

- Che il Ministero dell'Economia ha chiarito, con FAQ 36 relativamente all'utilizzo del Fondo funzioni fondamentale ex art. 106 DL 34/2020, che il conguaglio previsto dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 costituisce in ogni caso agevolazione tariffaria TARI e, quindi, come tale rientra nei limiti massimi utilizzabili per il singolo ente dalla tabella 1 Allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 3 Novembre 2020 (per il Comune di Reggio Emilia pari a 3.953.727 euro sopra richiamati);
- **Che pertanto, a parziale rettifica di quanto stabilito con delibera n. 248 del 21/12/2020 - "Preso d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020 e determinazioni conseguenti"** -, la quota del 2021 del conguaglio PEF 2020 su PEF 2019 nei confronti di Iren Ambiente SpA, quantificata nell'Allegato 7 alla Delibera ATERSIR n. 22/2021 in euro **638.335,98** - oltre a IVA nella misura del 10% - per un **totale di 702.169,00** euro viene finanziata, anziché interamente con avanzo vincolato TARI come stabilito con delibera 248/2020:
 - per 613.727,00 euro con avanzo vincolato per legge, proveniente da quota del cosiddetto "*Fondone TARI*",

- e per 88.442,00 da avanzo vincolato TARI

e che pertanto, trattandosi di somme definitivamente accertate con il conto consuntivo dell'anno 2020, si provvede alla loro applicazione tramite variazione di bilancio nel pieno rispetto dell'art. 187 del TUEL;

- Che, oltre ad euro 88.442,00 di avanzo vincolato Tari di cui sopra, è applicato per ulteriori 60.000,00 euro per finanziare la restituzione di TARI non dovuta, per un totale quindi di avanzo vincolato TARI applicato con il presente atto di 148.442,00 euro, su un totale accantonato con il conto consuntivo dell'anno 2020 di 4.031.342,41 euro;
- Che l'avanzo vincolato TARI residuo pari a 3.882.900,41 euro viene mantenuto accantonato per far fronte negli anni successivi all'avvio del riconoscimento al gestore dei costi pregressi, come da delibera ATERSIR n. 64 del 11/12/2020, nonché per recuperare la quota residua di incremento dei costi per nuovi servizi dell'anno 2019 come da punto 2 delibera ATERSIR n. 22 del 7 Giugno 2021, e per eventuali maggiori oneri per costi Covid (cosiddetti **cov**), rendicontati dal gestore nel PEF 2023 ma di competenza dell'anno 2021 (anno a-2), come evidenziato sempre nelle premesse della delibera ATERSIR n. 22/2021;
- Che a parziale rettifica di quanto stabilito con delibera n. 225 del 30/11/2020, avente ad oggetto: *"Variazione al Bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 D.LGS. 267/2000"*, la somma di **700.000,00 euro** originariamente stanziata per agevolazioni/ristori TARI con criteri da individuarsi con successivi atti viene con la presente delibera destinata alla copertura di quota del residuo conguaglio di competenza del Gestore ex art 107, comma 5, del DL n. 18/2020, scadente nel biennio 2022-2023 (pari a complessivi euro 1.276.671,96, come da Allegato 7 alla delibera 22/2021 di ATERSIR oltre ad IVA del 10%, per un totale di euro 1.404.339,16) autorizzando quindi ad effettuare le operazioni contabili conseguenti sull'impegno 2020/7653 di 700.000,00 euro capitolo 9537, al fine del suo utilizzo a finanziamento del residuo conguaglio come sopra precisato anziché degli sconti e, quindi, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo e rendicontazione del Fondo funzioni fondamentale ex art. 106 DL 34/2020;
- Che anche i 350.000,00 euro, originariamente stanziati nel 2021 con risorse proprie per sconti, vengono con il presente atto utilizzati per coprire quota parte del FCDE 2021 TARI non coperta da entrate tariffarie del PEF 2021;
- Che occorre altresì applicare, sempre al fine di coprire quota parte del FCDE 2021 e garantire gli equilibri complessivi del Bilancio 2021, una quota pari ad euro 867.897,20 di avanzo di amministrazione libero, accertato con il conto consuntivo 2020 nel rispetto dell'art. 187 del TUEL, al fine di dare copertura in modo temporaneo a spese che, per il meccanismo del MTR ARERA, saranno riconosciute finanziabili a tariffa solamente nell'anno 2023; si tratta pertanto di spese obbligatorie a carattere non permanente,

necessarie per garantire gli equilibri complessivi di bilancio e l'applicazione dei principi contabili;

- Che si provvede, altresì, ad adeguare gli stanziamenti di Entrata e di Spesa relativi alla TARI alle risultanze del PEF TARI 2021 e alla definizione delle tariffe, e che le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, ivi compresa l'applicazione degli avanzi di Amministrazione, risultano da **Allegati E1 (variazioni di competenza) ed E2 (variazioni di cassa)**, parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Dato atto che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del **14 ottobre dello stesso anno**. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti:

- lo Statuto comunale, il Regolamento delle Entrate Tributarie e il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica, apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI			
COMUNE DI: REGGIO EMILIA			
ANNO: 2021			
QUOTA VARIABILE DA PEF ATERSIR			18.935.034,60
QUOTA FISSA DA PEF ATERSIR			18.799.807,38
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE MASSIME RELATIVE ALLE COMPONENTI DI COSTO FISSE E VARIABILI DEL CICLO INTEGRATO RIFIUTI NEL RISPETTO ART 4 MTR ($\sum T_{max}$ PEF) (A)			37.734.841,98
ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI (cosiddetti EXTRA PERIMETRO) (B)			1.553.296,05
TOTALE (A+B)			39.288.138,03
Altri voci Piano finanziario (da sommare)			
Sconti tecnici previsti da regolamento			623.000,00
Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale			200.000,00
Quota per copertura Sconti Covid 19			2.567.812,00
Stima effetto nel 2021 aumento esenzioni superfici per "Recepimento Dlgs 116/2020" (10% CAT 16)			261.770,00
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		di cui:	-1.312.390,12
<i>Incentivo Comuni virtuosi LFA</i>		<i>170.744,00</i>	
<i>Incentivo Servizi LFB1</i>			
<i>Contributo MIUR</i>		<i>155.731,00</i>	
<i>Maggiori Entrate da accertamento</i>		<i>985.915,12</i>	
Agevolazioni a carico bilancio comune			-200.000,00
Fondo art. 6 DL73/21 per copertura Sconti Covid			-2.567.812,00
Quota Immobili Comunali			-323.000,00
TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI			38.537.517,91
RIPARTIZIONE COSTI			
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI		49,80%	50,20%
TOTALI		19.199.707,10	19.337.810,81
UTENZE DOMESTICHE		52,50%	53,00%
UTENZE NON DOMESTICHE		47,50%	47,00%
UTENZE DOMESTICHE		10.079.846,23	10.249.039,73
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	52,80%		20.328.885,96
UTENZE NON DOMESTICHE		9.119.860,87	9.088.771,08
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	47,20%		18.208.631,95

2. **di approvare le tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021, come da **Allegato C** parte integrante e sostanziale della presente delibera, sulla base del **Piano economico finanziario 2021** predisposto e approvato da ATERSIR in data 7 giugno 2021 con Delibera del Consiglio di Ambito n. 22 (che si allega alla presente sotto la **lettera A**), definendo, altresì, i **coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd** di cui al DPR 158/99 come da **Allegato B** alla presente e il **Quadro economico** di raccordo per la determinazione e la ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra variabile e fisso come da prospetto seguente:
3. **di ratificare la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 13.05.2021** *“APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI “SCONTI TARI RIPARTENZA” ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DI ATTIVITA’ DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19, E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TARI 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021, LIMITATAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE”* e il relativo **Protocollo stipulato in data 17/5/2021, che si allega alla presente sotto la lettera D**, al fine di riconoscere in sede di prima rata gli sconti previsti da tale protocollo e di applicare, altresì, in sede di seconda rata uno sconto pari al 25% della quota variabile e fissa a quelle utenze non domestiche che non hanno beneficiato di sconti in sede di prima rata (in applicazione del suddetto Protocollo d’intesa) e che hanno avuto nel 2020, rispetto al 2019, un rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato - in misura pari o superiore al 30% in analogia a quanto previsto dal DL 41/2021 per altre agevolazioni statali Covid-19 - connesso comunque all’emergenza sanitaria seppur in assenza di restrizioni dirette, e una ulteriore quota, eventualmente residua, alle UND già individuate nel Protocollo, come meglio precisato e dettagliato nelle premesse del presente atto;
4. **di apportare**, per le motivazioni esplicitate in premessa, **le modifiche al Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021**, approvato con precedente delibera consiliare n. 72 del 08/04/2021 come da **Allegati E1 (competenza) ed E2 (CASSA)**, parte integrante e sostanziale alla presente;
5. **di procedere alla pubblicazione della delibera** mediante inserimento per via telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;
6. **di inviare copia della presente delibera ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente SpA** per i successivi adempimenti conseguenti;
7. **di dichiarare**, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, **immediatamente eseguibile il presente atto**, in considerazione dell’imminente scadenza dei termini di approvazione delle tariffe TARI per l’anno di imposta 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano